

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, DEL NERO, FRACASSI,
GIACOMETTI, AMADEO e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1979

Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e alla legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

ONOREVOLI SENATORI. — Gli accordi sindacali del 1° luglio 1975, intervenuti tra l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, sancirono, tra l'altro, l'impegno per le imprese di assicurazione di destinare la quota del 15 per cento dell'incremento annuale delle riserve matematiche e delle cauzioni legali ad investimenti nel settore dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Tale accordo non può trovare adempimento in quanto il testo unico sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al n. 7 dell'articolo 30, richiamato dall'articolo 42 per quanto riguarda le cauzioni, dispone che « le riserve matematiche debbono essere costituite in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve ».

Nella precedente legislatura, il Senato della Repubblica approvò il disegno di legge n. 1277, presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, che modificava l'articolo 30 succitato elevando la percentuale dei depositi in numerario, ammessi a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, dal 5 per cento al 15 per cento.

In occasione della discussione del suddetto disegno di legge d'iniziativa governativa apparve opportuno, inoltre, provvedere ad introdurre, mediante emendamenti, alcune necessarie modificazioni e correzioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, recante « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ». Si trattava di precisazioni e puntualizzazioni che, senza incidere nella sostanza della citata legge, avevano l'unico scopo di eliminare difetti di formulazione.

Lo stesso disegno di legge, trasmesso dopo l'approvazione dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 novembre 1978 (atto Camera n. 2524), non è stato poi approvato dalla Camera dei deputati a causa della fine anticipata della legislatura.

Si propone ora il presente disegno di legge identico a quello già approvato dal Senato tranne che negli articoli 6, 7 e 8 che modificano la formulazione dell'originario articolo 6 al fine di meglio assicurare al ruolo tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo la copertura dei necessari posti di livello di funzione « D » ed « E » con funzionari in possesso di esperienza e professionalità acquisite nello specifico settore del-

la vigilanza sulle imprese che esercitano l'attività assicurativa.

A tale riguardo l'articolo 8 del presente disegno di legge esclude la possibilità di effettuare trasferimenti di personale proveniente da altri ruoli della pubblica amministrazione.

La prevista indennità di vigilanza, che trova ampia e totale copertura nel contributo corrisposto annualmente dalle imprese assicuratrici, tende a risolvere l'attuale situazione di crisi del servizio di controllo; la nuova disciplina si allinea peraltro ad analoghe disposizioni vigenti in altri settori della pubblica amministrazione.

L'articolo 9 ripristina per gli appartenenti al ruolo tecnico ispettivo la qualifica di pubblico ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 30, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il punto 7) è sostituito dal seguente:

« 7) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 15 per cento delle riserve ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole « al revisore ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: " Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n. . . .) ". Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso ».

Art. 5.

All'articolo 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera d) » sono sostituite con quelle: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c) ».

Art. 6.

Il quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è modificato come segue:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	3	Ispettore generale	3
E	Primo Dirigente	$\frac{6}{9}$	Ispettore capo	$\frac{6}{9}$

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di I dirigente del ruolo tecnico-ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è conferita mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva dello stesso ruolo con qualifica non inferiore ad ispettore superiore in possesso dell'anzianità di quattro anni di complessivo servizio nella qualifica superiore a quella di ispettore.

Art. 8.

Dopo il primo comma dell'articolo 90 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono aggiunti i seguenti:

« Al ruolo tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo si accede solo ed esclusivamente con le modalità di cui agli articoli 92 e 93.

Agli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo è attribuita una indennità di vigilanza la cui misura è determinata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è determinata anche la misura giornaliera della indennità di vigilanza esterna da attribuire agli ispettori allorchè svolgono l'attività di cui all'articolo 69 ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali ».